



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Ordinanza n. 30 del 05/05/2020

OGGETTO: Presa atto art. 7, ordinanza contingibile e urgente n°18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana - "visite ai cimiteri".

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI:

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale*;

le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, in particolare l'art. 3, comma 1, in forza della quale “1. L'art.35 del D.L. n.9/2020 vieta l'adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in parola con misure in contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento, pertanto, gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'ANCI-Sicilia ovvero direttamente tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile;

VISTA, in ultimo, l'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione, in particolare l'art. 7, **in forza del quale “i Sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.”**

CONSIDERATO che la situazione sanitaria riscontrata nel territorio comunale, consente di tornare ad una graduale fruibilità del cimitero, seppur regolamentata nei tempi e nei modi, tale da garantire comunque le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di coloro che intendano recarsi presso queste strutture e il rispetto del divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno del cimitero comunale.

VISTO l'art.50, co.5, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in forza del quale il sindaco, in presenza di emergenza sanitaria, può adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della comunità locale;

tutto ciò premesso

ORDINA

1) la riapertura del cimitero comunale dal giorno 06 maggio 2020 e fino a nuova e successiva disposizione, secondo il seguente orario ed alle condizioni di seguito riportate:

- il cimitero rimane aperto solo nei **giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 12,00;**
- è consentito l'ingresso all'interno del cimitero dal cancello principale di via Giacomo Serpotta e dal cancello secondario di via Marsala, **ad un massimo di 50 persone**, sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane **previo appuntamento al seguente numero 0924/902522** e con la seguente modalità:
 - dalle ore **8,30 e fino alle ore 11,00** per le ore antimeridiane;
 - dalle ore **14,30 e fino alle ore 16,30** per le ore pomeridiane;
 - il **sabato** dalle ore **8,30** alle ore **11,00;**
- la **domenica ed i festivi il cimitero rimarrà chiuso.**
- è obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale o mascherina protettiva e guanti,

correttamente indossati;

- è obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra non inferiore a un metro;
- è fatto divieto assoluto di assembramento.

2) L'accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato dal personale Comunale, il quale avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate.

3) Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori modifiche ritenute necessarie.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis L. 241/90.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza a cura dei messi notificatori viene notificata alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge.

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza per le rispettive competenze:

- 1) al Presidente della Regione Siciliana
- 2) alla Prefettura della Provincia di Trapani
- 3) alle Forze dell'Ordine (Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di Finanza)
- 4) al Comandante della Polizia Municipale
- 5) al Responsabile della V Direzione per quanto di competenza;

DISPONE

altresi, di dare la massima diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza per il tramite network e media locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Prefetto della Provincia di Trapani, entro trenta giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso avanti al T.A.R. Regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Responsabile della V Direzione

*(Geom. Alessandro Graziano
F.to Alessandro Graziano*

IL SINDACO

*(Dott. Enzo Alfano)
F.to Enzo Alfano*